



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO TERRACINA**

ORDINANZA N° 66/2016

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Terracina,

VISTA l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 57/2014 emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina in data 29.05.2014;

VISTA l'Ordinanza n° 15812 emessa dal Comune di Latina in data 03.05.2016;

VISTA l'Ordinanza di delimitazione delle zone non idonee alla balneazione n° 11-Amb prot. n° 85349 emessa in data 20.06.2016 dal Comune di Latina;

VISTA la nota prot. n° 7310 datata 29.06.2016 di questo Comando indirizzata al Comune di Latina contenente la richiesta di intervento per la messa in sicurezza dell'area presso la località Foce del Duca;

VISTO il bando di gara emanato dal Comune di Latina e pubblicato in data 07 marzo u.s. per l'affidamento in concessione di aree pubbliche per lo svolgimento di servizi di miglioramento connessi all'uso dell'arenile;

CONSIDERATO che tra i servizi minimi previsti dal bando sopra citato sono anche ricompresi il posizionamento di una postazione di salvataggio in mare, con la presenza di assistenti bagnanti qualificati, nonché la presenza di una postazione di primo soccorso in caso di incidenti;

CONSIDERATO che le aree pubbliche ove poter svolgere e garantire tali servizi di miglioramento connessi con l'uso dell'arenile non risultano ancora affidate;

CONSIDERATO il sopralluogo del personale dell'Ufficio in intestazione, eseguito in data odierna in concomitanza con il personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato, ove si constatava la presenza di materiale ferroso pericoloso per la balneazione presso la località Foce del Duca nel Comune di Latina;

CONSIDERATO che con il provvedimento ordinatorio n° 11-Amb prot. n° 85349 sopra citato, la Foce del Duca non risulta interdetta alla balneazione;

RITENUTO opportuno emanare prescrizioni a tutela della sicurezza della pubblica incolumità, nelle more dell'emanazione di apposito provvedimento e di intervento da parte della civica amministrazione;

VISTI gli artt. 17, 28, e 30 del Codice della Navigazione, Regio Decreto n. 327 del 30.03.1942 e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima, D.P.R. n. 328 del 15.02.1952;

ORDINA

Art. 1

Nella zona di mare antistante l'imboccatura della Foce del Duca, nel Comune di Latina e per una distanza lungo la battigia pari a 50 metri a partire dalla sponda di Ponente, in direzione Capo Portiere e per una distanza, lungo la battigia, pari a 80 metri a partire dalla sponda di Levante, in direzione Rio Martino, nell'area avente proiezione a mare perpendicolare alla costa pari a 50 metri, sono vietati la balneazione e qualsiasi altra attività connessa con l'uso del mare.

Art. 2

È fatto obbligo al Comune di Latina, nelle more dell'emanazione di un proprio provvedimento e di intervento di apporre apposita cartellonistica di facile individuazione.

Art. 3

I contravventori al presente provvedimento saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, a norma degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e dell'art. 53 del D.L.vo n° 171/05 e succ. modifiche e saranno ritenuti responsabili civilmente e penalmente degli eventuali danni a persone e/o cose che dalla condotta trasgressiva possano derivare.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/terracina, nonché l'opportuna diffusione alle altre Amministrazioni interessate al Demanio Marittimo, alle forze dell'Ordine presenti nel territorio del Circondario Marittimo di Terracina, nonché ai principali quotidiani a tiratura locale.

Terracina, 29 giugno 20126.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Marco SANSO'

